

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2010, n. 599.

Approvazione schema dell'accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio per l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti nel territorio regionale. Fondo politiche migratorie 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTO** il D.lgs 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modifiche;
- VISTO** il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione della straniero" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la l.r. del 18 febbraio 2002 n° 6 concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n° 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la l.r. 20 novembre 2001 n° 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni;
- VISTA** la l.r. 14 luglio 2008, n. 10 "Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati" ed in particolare l'art. 11 che prevede, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, la promozione di iniziative volte a favorire l'apprendimento ed il perfezionamento della lingua italiana;
- VISTO** il Decreto interministeriale 4 giugno 2010 del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana o, comunque, al possesso di un'attestazione di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue;

PRESO ATTO della nota n. 4823 del 12 dicembre 2010 avente ad oggetto "Fondo politiche migratorie 2010 - Finanziamento di iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana" con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- comunica a tutte le Regioni e le Province Autonome l'intenzione di destinare la quota complessiva di € 6.000.000,00 per l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, finalizzate a sviluppare e ad approfondire le conoscenze e le competenze linguistiche e culturali, rispetto alla società e alle istituzioni italiane;
- stabilisce che i rapporti tra il suddetto Ministero e le Amministrazioni interessate saranno disciplinati con specifici accordi di programma;
- indica il piano di riparto delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle suddette iniziative e dal quale si evince che alla Regione Lazio è stata assegnata la somma di € 558.500,00;
- precisa come sia facoltativo per le Amministrazioni interessate, provvedere all'integrazione delle risorse statali con un cofinanziamento;
- stabilisce che i corsi di lingua dovranno essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella Raccomandazione R (98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998, in modo da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire livelli di conoscenza non inferiori al livello A2;
- prevede che i corsi di lingua siano finalizzati a consentire ai cittadini extracomunitari che li hanno frequentati, di acquisire, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010, l'attestazione di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, cui è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'art. 9 del D. lgs. 25 luglio 1998, n 286;

CONSIDERATO l'interesse della Regione Lazio volto a favorire le iniziative formative per la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana, in quanto momento essenziale del processo di integrazione nella comunità di accoglienza;

RAVVISATA l'opportunità di aderire al programma per la realizzazione delle suddette iniziative promosse nell'ambito del Fondo politiche migratorie 2010;

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo di programma (Allegato) proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alla realizzazione degli interventi sopra menzionati, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di approvare lo schema di Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, relativo alla ripartizione del Fondo politiche migratorie 2010, ed avente ad oggetto la promozione ed la realizzazione di iniziative formative volte all'apprendimento della lingua e cultura italiane, rivolte a cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti sul territorio dello Stato italiano, allegato e parte integrante della presente deliberazione che sarà sottoscritto dalla Presidente della Regione o suo delegato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allegato

ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DESTINATO AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE PRESENTI IN ITALIA.

L'anno duemiladieci, il giorno ... del mese di ... in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione (codice fiscale ...), nella sua sede di Via Fornovo n. 8, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dal dr. Alessandro Lombardi, dirigente, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto del ... e la Regione/Provincia ..., con sede in Via/Piazza, (codice fiscale ...), di seguito indicato per brevità come "Regione", rappresentata dal dr. ..., giusta delega del ..., *qualifica* ;

PREMESSO CHE

- l'art. 38 del d.lgs. n. 286/1998, testo unico in materia di immigrazione, prevede che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;
- l'art. 4 *bis* del d.lgs. n. 286/1998 definisce l'integrazione come "quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società";
- il medesimo art. 4 *bis*, al comma 2, disciplina l'Accordo di integrazione la cui

stipula da parte dello straniero rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno;

- l'art. 9, comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge n. 94/2009, concernente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, subordina il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 giugno 2010 disciplina le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del citato d.lgs. n. 286/1998;

- l'art. 1, comma 632, della L. 296/2006, prevede la riorganizzazione su base provinciale dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" (C.P.I.A.), allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, articolandoli in reti territoriali e attribuendo loro autonomia amministrativa, organizzativa e didattica;

- l'art. 118 della L. 388/2000 prevede l'istituzione di fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero, lo sviluppo della formazione professionale continua;

- il Libro bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella società attiva” individua nella conoscenza della lingua e della cultura italiana i requisiti minimi perché avvenga una effettiva inclusione sociale;
- il Piano per l'integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza ed, in particolare, individua nell'educazione ed apprendimento della lingua italiana uno degli assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante;
- il Parlamento europeo, con la Risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione europea P6_TA(2006)0318 (GU C 303E del 13.12.2006) individua tra le priorità dell'Unione europea la valorizzazione delle opportunità di istruzione e di apprendimento linguistico per gli immigrati e i loro discendenti, al fine di eliminare il divario in termini di risultati rispetto alle altre persone;
- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento europeo si è altresì dichiarato favorevole ai programmi d'integrazione adottati da taluni Stati membri che implicano un impegno reciproco dei paesi d'accoglienza e dei migranti e sono finalizzati ad una sensibilizzazione ai valori fondamentali dell'Unione europea, sottolineando in particolare come tali programmi possano consentire al contempo l'apprendimento della lingua della società d'accoglienza e una conoscenza di base del funzionamento della società d'accoglienza (punto 26);
- con la Risoluzione sull'istruzione dei figli dei migranti, P6_TA(2009)0202 del 2 aprile 2009 (GU C 137 del 27.5.2010), il Parlamento europeo ha ribadito

che i bambini e gli adulti migranti devono avere, ed essere pronti a sfruttare, l'opportunità di apprendere la lingua del paese ospitante ai fini della piena integrazione (punto 7), reputando fondamentale che i genitori, e soprattutto le madri, dei figli dei migranti siano coinvolte nei programmi per l'insegnamento delle lingue ufficiali del paese ospitante, per assicurare che i bambini non siano separati dalla società e per aiutarli a integrarsi nella scuola (punto 9);

- con la sopracitata Risoluzione, il Parlamento ribadisce inoltre che l'istruzione degli adulti rivolta ai migranti può favorire l'integrazione sia dei migranti adulti che dei loro figli e sottolinea pertanto la necessità di promuovere con decisione l'apprendimento permanente per i genitori migranti (punto 24);

- il Ministero con nota n. _____ del ____/____/____ ha manifestato a tutte le Regioni e alle Province autonome il proprio intendimento di destinare parte delle risorse afferenti al Fondo per le politiche migratorie anno 2010, per un importo pari ad € 6.000.000,00, alla promozione ed alla realizzazione di moduli formativi di insegnamento della lingua e cultura italiana - rivolti a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano

- strutturati in maniera tale da rispettare gli standard qualitativi idonei ad impartire almeno il livello di conoscenza A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue contenuto nella Raccomandazione R (98)6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 17.3.1998;

- alla medesima nota è stato allegato il piano di riparto delle risorse finanziarie statali destinate alle Regioni e alle Province autonome;

- la Regione XXXXXX ha formalmente manifestato l'interesse all'iniziativa, assicurando un cofinanziamento nella misura di €.....(euro/00) (eventuale);

- con successiva nota del ..., prot. n. ..., stante la mancata adesione di una Regione all'iniziativa in questione, è stata rideterminata la quota di finanziamento attribuita alle Regioni e Province autonome favorevoli all'iniziativa (eventuale);
- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero negli anni 2005, 2007 e 2009 ha concluso accordi di programma con le Regioni e Province autonome in materia di diffusione della conoscenza della lingua italiana, sia nell'ambito delle risorse del Fondo politiche migratorie che del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha promosso il Piano nazionale per l'apprendimento e insegnamento dell'italiano L2 nelle scuole, con l'intendimento di dare risposta ai bisogni comunicativi e linguistici degli alunni stranieri giunti in Italia da meno di due anni, inseriti in scuole di diverso ordine e grado e rilevati direttamente dai docenti e dai dirigenti scolastici;
- il Ministero dell'Interno ha inteso destinare alle Amministrazioni regionali in indirizzo, nonché agli organismi del terzo settore, una quota significativa delle risorse finanziarie relative al Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi Annualità 2010 inerenti "Formazione linguistica, civica e orientamento professionale", per la presentazione di progetti a valenza territoriale.

- il Ministero, in coerenza con gli atti sopra citati e in linea di continuità con le iniziative già realizzate negli anni precedenti, intende continuare a sostenere la realizzazione di iniziative che favoriscano l'apprendimento della lingua e della cultura italiana da parte degli immigrati secondo una logica di sistema e di complementarietà rispetto alle azioni intraprese dalle altre amministrazioni chiamate a dare attuazione agli obiettivi fissati dal citato Piano per l'integrazione;
- nel sopracitato Piano per l'integrazione si afferma che l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, sia nazionali sia comunitarie, esige una programmazione sistemica che sia capace di superare la frammentazione degli interventi, coordinando ed integrando tutti gli strumenti finanziari esistenti, e ciò può essere realizzato attraverso un maggiore raccordo tra le fonti finanziarie disponibili in modo da evitare la frammentazione della spesa e la sovrapposizione degli interventi, in particolare mediante la definizione di obiettivi condivisi, verso cui direzionare l'azione e le risorse dei vari livelli di governo, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse e finanziate dal Ministero hanno permesso di sviluppare un'efficace rete di interventi che, per ragioni di metodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono una continuità di programmazione, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto in tale settore sia ulteriormente consolidato;
- è necessario favorire il consolidamento della collaborazione interistituzionale con le reti dei C.P.I.A., in ragione della capillare diffusione sul territorio e delle professionalità presenti all'interno delle strutture coinvolte;

- il Ministero ha avviato un'attività finalizzata al raggiungimento delle intese con le parti sociali, affinché l'insegnamento della lingua italiana e dei principi di educazione civica rivolti ai lavoratori stranieri sia inserito nell'ambito degli istituti formativi previsti dalla disciplina lavoristica vigente.

Tanto premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, quantunque al medesimo materialmente non allegati.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto l'attivazione e la realizzazione di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti nel territorio regionale, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che hanno fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio nazionale.

Il programma persegue le seguenti finalità:

a) attivare un progetto in ambito regionale, anche con la collaborazione con i C.P.I.A. e/o avvalendosi degli istituti formativi previsti dalla disciplina lavoristica, caratterizzato dalla previsione di moduli formativi inerenti:

- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;

- conoscenza di base della cultura e dell'educazione civica italiana;

b) promuovere l'acquisizione di un'attestazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo

per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 3

ATTIVITA'

La responsabilità attuativa del programma è attribuita alla Regione che opererà nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate e degli organismi del terzo settore.

Il Ministero si impegna ad assicurare il coordinamento, la gestione e il monitoraggio degli interventi attuativi, in coerenza con gli obiettivi individuati dal presente accordo.

Le linee di attività ammesse al finanziamento statale saranno imputabili a:

- 1) pubblicizzazione dell'iniziativa;
- 2) organizzazione e svolgimento dei moduli formativi di insegnamento della lingua e cultura italiana;

ARTICOLO 4

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto sarà vincolante per le parti solo dopo che il relativo decreto ministeriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

Il presente accordo avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla comunicazione alla Regione dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo, il Ministero sostiene l'esecuzione del programma con un finanziamento di complessivi € (/00).

La Regione assicura un cofinanziamento ulteriore di € (euro/00) – *eventuale*–.

Il finanziamento di cui al precedente comma 1 sarà erogato in due soluzioni, mediante versamento sul conto corrente n. , intestato a , presso .

La prima rata, corrispondente al 75% del suddetto finanziamento, pari ad € (euro/00) sarà corrisposta alla Regione ad avvenuta comunicazione dell'individuazione dei soggetti attuatori, accompagnata da una nota illustrativa degli interventi programmati in attuazione del presente accordo.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 9 mesi decorrenti da quella di registrazione del decreto ministeriale di approvazione di cui all'articolo 2, secondo comma, pena decadenza dal finanziamento.

Il saldo, nella misura massima del restante 25% del finanziamento previsto, pari ad € ... (euro/00), sarà corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale, della rendicontazione e delle risultanze del monitoraggio, di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 6

RELAZIONE FINALE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

La Regione si impegna a presentare la relazione finale inerente la descrizione dell'attuazione delle iniziative realizzate in esecuzione del presente accordo, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia del presente accordo.

La relazione finale di cui al comma precedente dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione del presente accordo, in conformità delle linee guida individuate dal Ministero.

ARTICOLO 7

INADEMPIENZE E MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

In caso di inerzia, ritardi e inadempienze, il Ministero invita la Regione ad adempiere, entro un termine prefissato, comunicando le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti, fatto salvo l'eventuale esercizio dei poteri sostituitivi in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In caso di mancata attuazione dell'intero programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione del finanziamento percepito.

In caso di mancata attuazione di parte del programma, la Regione sarà tenuta alla restituzione dell'importo, finanziato in prima soluzione, corrispondente alla parte del programma la cui utilizzazione non è stata documentata.

ARTICOLO 8

PUBBLICITÀ

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente accordo, la Regione sarà tenuta ad evidenziare che il programma è stato finanziato dal Ministero, utilizzando a tal fine il logo ufficiale di quest'ultimo.

La produzione del materiale informativo e pubblicitario sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero, da rilasciarsi secondo modalità che saranno indicate nelle linee guida citate al precedente art. 6, ultimo comma.

ARTICOLO 9

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

- a rispettare i termini concordati;

- ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
- ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione del progetto programmato;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell'accordo.

Il presente atto, redatto in tre originali, si compone di undici facciate.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL MINISTERO

**PER LA REGIONE/
PROVINCIA AUTONOMA**